

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2011.

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31.12.2010)

PREAMBOLO.....	4
TITOLO I - Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica	9
CAPO I - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione	9
Art. 1 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione	10
CAPO II - Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione	10
Art. 2 - Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno	10
Art. 3 - Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento	10
Art. 4 - Disposizioni per la redazione dei bilanci	10
Art. 5 - Sistema di contabilità analitica	11
Art. 6 - Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento	11
Art. 7 - Monitoraggio e valutazione. Destinazione dell'utile d'esercizio	11
Art. 8 - Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali	11
Art. 9 - Limiti all'assunzione di personale per l'anno 2011	12
Art. 10 - Abrogazioni	12
CAPO III - Disposizioni relative alle società partecipate	12
Art. 11 - Riduzione dei compensi degli organi amministrativi	12
CAPO IV - Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale	12
Art. 12 - Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale	12
Art. 13 - Potenziamento e riorganizzazione dei servizi	12
Art. 14 - Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici	12
Art. 15 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie	13
Art. 16 - Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni	13
Art. 17 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2005	13
CAPO V - Disposizioni relative alle fondazioni regionali	13
Art. 18 - Disposizioni relative alle fondazioni regionali	13
CAPO VI - Ulteriori disposizioni di attuazione del d.l. 78/2010	14
Sezione I - Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione	14
Art. 19 - Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione	14
Sezione II - Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione	14
Art. 20 - Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione	14
TITOLO II - Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali	14
CAPO I - Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale	14
Art. 21 - Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale	14
Art. 22 - Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario	14
Art. 23 - Abrogazione della l.r. 2/2009	15
CAPO II - Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale	15
Art. 24 - Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale	15
CAPO III - Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali	15
Sezione I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)	15
Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 24/1994	15
Art. 26 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/1994	15
Sezione II - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)	15
Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 59/1996	15
Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 59/1996	15
Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 59/1996	15
Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 59/1996	15
Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 59/1996	15
Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 59/1996	15
Art. 33 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 59/1996	15
Art. 34 - Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 59/1996	15
Art. 35 - Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996	16

Art. 36 - Sostituzione dell' articolo 13 della l.r. 59/1996	16
Art. 37 - Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 59/1996	16
Art. 38 - Modifiche all' articolo 19 della l.r. 59/1996	16
Sezione III - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)	16
Art. 39 - Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 65/1997	16
Art. 40 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 65/1997	16
Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA")	16
Art. 41 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 60/1999	16
Art. 42 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 60/1999	16
Art. 43 - Modifiche all' articolo 15 della l.r. 60/1999	16
Sezione V - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.")	16
Art. 44 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 6/2000	16
Art. 45 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 6/2000	16
Art. 46 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 6/2000	16
Art. 47 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 6/2000	16
Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)	16
Art. 48 - Modifica all' articolo 71 decies della l.r. 40/2005	16
Art. 49 - Sostituzione dell' articolo 82 quater della l.r. 40/2005	16
Art. 50 - Modifiche all' articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005	16
Art. 51 - Sostituzione dell' articolo 82 sexies della l.r. 40/2005	16
Art. 52 - Abrogazione dell' articolo 82 septies della l.r. 40/2005	17
Art. 53 - Modifiche all' articolo 82 octies della l.r. 40/2005	17
Art. 54 - Sostituzione dell' articolo 82 novies della l.r. 40/2005	17
Art. 55 - Modifiche all' articolo 82 decies della l.r. 40/2005	17
Art. 56 - Modifiche all' articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005	17
Art. 57 - Sostituzione dell' articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005	17
Art. 58 - Abrogazione degli articoli 82 quaterdecies e 82 quindecies della l.r. 40/2005	17
Art. 59 - Modifiche all' articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005	17
Art. 60 - Sostituzione dell' articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005	17
Art. 61 - Abrogazione dell' articolo 82 vicies della l.r. 40/2005	17
Art. 62 - Decorrenza dell'efficacia	17
Sezione VII - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")	17
Art. 63 - Modifiche all' articolo 27 della l.r. 30/2009	17
Art. 64 - Modifiche all' articolo 31 della l.r. 30/2009	17
Sezione VIII - Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA)	17
Art. 65 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 39/2009	17
Art. 66 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 39/2009	17
Art. 67 - Modifiche all' articolo 12 della l.r. 39/2009	17
Art. 68 - Modifiche all' articolo 14 della l.r. 39/2009	17
Sezione IX - Decorrenza di alcune disposizioni del capo III	18
Art. 69 - Decorrenza di alcune disposizioni del capo III	18
TITOLO III - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)	18
CAPO I - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)	18
Sezione I - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica	18
Art. 70 - Scioglimento delle agenzie per il turismo (APT)	18
Sezione II - Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)	18
Art. 71 - Modifiche all' articolo 2 della l.r. 42/2000	18
Art. 72 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 42/2000	18
Art. 73 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 42/2000	18

Art. 74 - Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 42/2000	18
Art. 75 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 42/2000	18
Art. 76 - Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 42/2000	18
Art. 77 - Abrogazioni	18
Art. 78 - Finanziamento	18
Sezione III - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell' Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET")	18
Art. 79 - Modifiche all' articolo 1 della l.r. 6/2000	18
Art. 80 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 6/2000	19
TITOLO IV - Disposizioni in materia di servizi pubblici locali	19
CAPO I - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti	19
Art. 81 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti	19
CAPO II - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)	19
Sezione I - Disposizioni urgenti per l'anno 2011	19
Art. 82 - Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale	19
Sezione II - Riforma del trasporto pubblico locale	19
Art. 83 - Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale	20
Art. 84 - Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale	20
Art. 85 - Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni	20
Art. 86 - Ufficio per l'esercizio associato delle funzioni	20
Art. 87 - Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio comune	20
Art. 88 - Risorse da destinare al trasporto pubblico locale	20
Art. 89 - Criteri per l'attribuzione delle risorse	21
Art. 90 - Affidamento del servizio	21
Art. 91 - Norma transitoria	21
Sezione III - Modifiche alla l.r. 42/1998	21
Art. 92 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 42/1998	21
Art. 93 - Modifiche all' articolo 6 della l.r. 42/1998	21
Art. 94 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 42/1998	21
Art. 95 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 42/1998	21
Art. 96 - Modifiche all' articolo 10 della l.r. 42/1998	21
Art. 97 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 42/1998	21
Art. 98 - Modifiche all' articolo 16 della l.r. 42/1998	21
Art. 99 - Modifiche all' articolo 16 bis della l.r. 42/1998	22
Art. 100 - Abrogazione dell' articolo 22 della l.r. 42/1998	22
Art. 101 - Modifiche all' articolo 26 della l.r. 42/1998	22
Art. 102 - Norma transitoria	22
TITOLO V - Disposizioni in materia di programmazione regionale	22
CAPO I - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi	22
Art. 103 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi	22
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)	22
Art. 104 - Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali	22
CAPO III - Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura	22
Sezione I - Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)	22
Art. 105 - Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 1/2006	22
Art. 106 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 1/2006	22
Art. 107 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 1/2006	22
Sezione II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)	22
Art. 108 - Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 39/2000	22
Art. 109 - Sostituzione dell' articolo 86 della l.r. 39/2000	22
Sezione III - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)	23
Art. 110 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 7/2005	23
Art. 111 - Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 7/2005	23
TITOLO VI - Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti	23

CAPO I - Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti	23
Art. 112 - Disposizioni per il sostegno e l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni dei comuni	23
Art. 113 - Criteri per la concessione di finanziamenti agli enti montani	23
Art. 114 - Modifiche alla l.r. 37/2008	23
Art. 115 - Interpretazione autentica degli articoli 11, 14 e 16 della l.r. 37/2008	23
Art. 116 - Interpretazione autentica dell'articolo 8 della l.r. 40/2001	23
TITOLO VII - Disposizioni diverse	23
CAPO I - Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione	23
Art. 117 - Sostituzione dell' articolo 47 della l.r. 41/2005	23
Art. 118 - Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 32/2002	23
CAPO II - Disposizioni in materia di imprese registrate e certificate	23
Art. 119 - Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001	24
Art. 120 - Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000	24
Art. 121 - Norma finanziaria	24
CAPO III - Disposizioni in materia di tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti	24
Art. 122 - Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti	24
CAPO IV - Disposizioni in materia di affidamenti di forniture e servizi	24
Art. 123 - Modifiche all' articolo 100 della l.r. 40/2005	24
Art. 124 - Inserimento dell' articolo 45 bis nella l.r. 38/2007	24
CAPO V - Disposizioni in materia di finanza etica	24
Art. 125 - Sostegno della Regione ad iniziative di finanza etica	24
CAPO VI - Ulteriori disposizioni	24
Art. 126 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 25/1998	24
Art. 127 - Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani	25
Art. 128 - Inserimento dell' articolo 27 quater nella l.r. 88/1998	25
Art. 129 - Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005	25
Art. 130 - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.	25
Art. 131 - Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 73/2008	25
Art. 132 - Contributo straordinario di solidarietà	25
Art. 133 - Modifiche all' articolo 2 della l.r. 24/2009	25
Art. 134 - Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 24/2009	25
Art. 135 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 24/2009	25
Art. 136 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 24/2009	25
Art. 137 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 24/2009	25
Art. 138 - Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa	25
CAPO VII - Disposizioni finali	25
Art. 139 - Entrata in vigore	26

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.");

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, attività e istituzioni culturali);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 3 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2010;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I (Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), capo I (Riduzione dei costi di funzionamento della Regione), capo II (Disposizioni relative a organismi e enti dipendenti della Regione Toscana) e capo III (Disposizioni relative alle società partecipate):

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica imposti alla Regione dal d.l. 78/2010 occorre modulare gli interventi che riguardano le spese di funzionamento sostenute per la Regione e per gli enti e organismi da essa dipendenti, introducendo altresì norme contabili finalizzate a maggior rigore e trasparenza dei bilanci, alla cui applicazione sono subordinati i trasferimenti regionali, nonché a un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle spese. Il d.l. 78/2010 impone altresì l'applicazione agli enti e organismi dipendenti del blocco del turnover;

Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):

2. La Regione intende perseguire, a fronte del rilevante impatto della manovra sul bilancio, il mantenimento e, laddove possibile, lo sviluppo dei servizi di assistenza socio-sanitaria per i cittadini toscani;

3. la strategia regionale prevede di investire ulteriormente in tecnologie, strutture, innovazione e ricerca, confermando gli investimenti triennali in sanità, estendendo ulteriormente l'azione di supporto degli ESTAV (in particolare su farmaci e dispositivi medici) e mediante rigorosi interventi per la riallocazione delle risorse da ambiti a ridotto valore aggiunto a servizi più appropriati ed efficaci, in linea con i mutamenti delle esigenze socio sanitarie;

4. si prevede il potenziamento dei servizi territoriali e dell'assistenza domiciliare per una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, sviluppando anche la tele assistenza e la riorganizzazione della rete ospedaliera, anche alla luce della realizzazione dei nuovi presidi;

5. è necessario aumentare il coinvolgimento dei professionisti sanitari nell'appropriato utilizzo delle risorse, interessandoli alla definizione delle modalità e responsabilizzandoli nel garantire i massimi risultati;

Per quanto concerne il titolo I, capo V (Disposizioni relative alle fondazioni regionali) e capo VI (Ulteriori disposizioni di attuazione del d.l. 78/2010), sezione II (Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione Toscana):

6. Occorre dare attuazione, con riguardo alle fondazioni regionali nonché ai soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione, alla misura dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 in ordine alla sostituzione delle indennità di carica con un gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro;

Per quanto concerne il titolo II (Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali), capo I (Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale):

7. Nelle more della riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione del settore agricolo-forestale finalizzato alla costituzione di un soggetto regionale (organismo agro-forestale) preposto all'attuazione degli interventi di sviluppo della c.d. "Green Economy", previsti dal Programma di Governo, occorre riorganizzare tutte le attività anche in raccordo con altri enti coinvolti, riportando alla Regione le funzioni relative, sopprimendo ARSIA;

8. l'abrogazione della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA) comporta il venir meno della norma transitoria che, a seguito dell'attribuzione del servizio fitosanitario ad ARSIA, disciplinava il trasferimento delle risorse professionali e finanziarie dall'ARPAT all'ARSIA. Poiché tale trasferimento ad oggi non è avvenuto, è necessario prevedere una nuova disposizione transitoria finalizzata a disciplinare, nelle more della riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale, l'utilizzo del personale;

9. nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali si ritiene opportuno affidare le funzioni di incremento ippico relative alla gestione degli stalloni di proprietà regionale all'Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli mediante convenzione prevedendo il distacco del personale;

Per quanto concerne il titolo II, capo III (adeguamento delle leggi istitutive di enti ed agenzie regionali):

10. In attuazione del disposto dell'articolo 6, del d.l. 78/2010, con riferimento agli enti parco, si provvede per il presidente, per i componenti del consiglio direttivo e del comitato scientifico a sostituire l'indennità di carica con il gettone di presenza; per i revisori l'indennità annua è diversamente determinata in rapporto a quella del Presidente della Giunta regionale mentre per il direttore il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti dei dirigenti regionali. Misure di analogo contenimento dei costi sono adottate anche per le Agenzie regionali (ARTEA, APET ed ARPAT) nonché per il LAMMA. A tal proposito si segnala che la scelta di non procedere alla riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione dell'ARDSU è legata alla specifica necessità di assicurare la piena rappresentatività dei consigli territoriali degli studenti di tutte le università toscane a seguito dell'avvenuta fusione delle tre agenzie precedenti in una unica agenzia;

11. Si provvede al riordino dell'assetto complessivo dell'IRPET e dell'ARS introducendo il comitato di indirizzo e controllo e potenziando il ruolo del direttore la cui nomina è riservata al Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale scelta consegue alla peculiare funzione di IRPET e ARS quali enti di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale. Diversamente da quanto disposto dal d.l. 78/2010, la composizione numerica dei predetti comitati di indirizzo e controllo è stabilita in sette membri, in ragione della natura degli organi che è di indirizzo e programmazione e non di amministrazione in senso proprio. Per tutti gli organi, infine, si provvede all'adeguamento delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e degli importi dei rimborsi spesa in conformità con i principi in materia di contenimento della spesa. Per entrambi gli enti, inoltre, le procedure di approvazione dei bilanci sono state adeguate alle previsioni statutarie;

Per quanto concerne il titolo III (Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET" e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"):

12. Al fine del riordino del settore della promozione turistica si prevede la soppressione delle attuali Agenzie per il turismo (APT) istituite con la l.r. 42/2000, il cui scioglimento avverrà secondo le modalità disciplinate dalle rispettive province, che subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e ne acquisiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare;

13. in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza ed unitarietà, tutte le funzioni di promozione turistica necessitano di una riallocazione congrua all'obiettivo di un maggior rafforzamento del coordinamento regionale, presso le competenti strutture regionali, anche in raccordo con l'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET), che sarà conseguentemente potenziata nella sua capacità;

14. per garantire il necessario raccordo fra esigenze di carattere locale e attività di promozione di competenza regionale è istituita un'apposita cabina di regia di cui fanno parte l'assessore regionale e gli assessori provinciali al turismo;

Per quanto concerne il titolo IV (Disposizioni in materia di servizi pubblici locali), capo I (Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti):

15. Si dispone una riforma organica della gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti, da realizzarsi con proposta della Giunta regionale da presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2011, prevedendo altresì disposizioni che garantiscano una gestione commissariale nel caso in cui autorità di ambito non provvedano agli adempimenti dovuti;

16. l'incertezza del quadro normativo nazionale di riferimento non rende possibile avviare oggi il processo di riforma, che deve invece muoversi su linee certe e condivise, pertanto occorre che la Regione assuma le funzioni delle ATO, in via transitoria e a decorrere dal 1° gennaio 2011, esercitandole attraverso commissari istituzionali regionali;

17. oltre a disciplinare l'allocazione provvisoria delle funzioni delle ATO e a dettare disposizioni per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale, la presente legge anticipa uno dei capisaldi della futura riforma organica istituendo un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, in modo da garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema;

Per quanto concerne il titolo IV, capo II (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge

regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”):

18. Occorre procedere alla riforma del trasporto pubblico locale volta ad aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema attraverso la previsione dell'ambito territoriale ottimale unico di livello regionale, nonché attraverso l'individuazione e l'incentivazione di un nuovo modello di governo del sistema, che, garantendo la partecipazione dei vari livelli istituzionali, realizzi la massima semplificazione delle procedure, e pervenga, a partire dall'anno 2012, ad un unico soggetto gestore in grado di garantire maggiori economie di scala e quindi l'ottimizzazione delle risorse;

19. in attesa della messa a regime della riforma del trasporto pubblico locale, è necessario definire la disciplina transitoria da applicare nell'anno 2011, stabilendo i tagli delle risorse conseguenti alla manovra finanziaria nazionale e le modalità di attuazione degli stessi, nonché attivando, da subito, azioni volte ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio;

20. al fine di garantire la razionalizzazione della spesa e dei servizi, è necessario stabilire che le risorse da destinare al trasporto pubblico locale siano attribuite, a regime, sulla base di costi e ricavi standard per le varie tipologie di rete, superando ogni riferimento alla spesa storica e garantendo la massima integrazione delle diverse modalità di trasporto;

21. è necessario procedere ai necessari adeguamenti della l.r. 42/98, al fine di renderla coerente con la disciplina di riforma;

Per quanto concerne il titolo V (Disposizioni in materia di programmazione regionale):

22. La proroga dei piani e programmi vigenti fino alla fine dell'anno prossimo consente alla Giunta regionale un tempo più congruo per l'elaborazione delle nuove politiche regionali a seguito dell'avvio della nuova legislatura. La scadenza del 31 dicembre 2011 consentirà infatti di raccordare i nuovi piani con le previsioni finanziarie 2012-2014 e quindi con le risorse finanziarie che abbiano una proiezione per l'intera legislatura 2010-2015;

23. per quanto concerne la “Programmazione regionale agricolo-forestale”, al fine di portare a termine il processo di unificazione della programmazione del settore, iniziato con la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è necessario ricondurre anche il piano forestale e il piano della pesca dilettantistica nell'ambito del piano agricolo regionale (PAR) che, alla luce dei nuovi contenuti, viene denominato “Piano regionale agricolo forestale (PRAF). A tal fine si interviene modificando la legge 1/2006 e gli articoli relativi alla programmazione e alla norma finanziaria della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Per quanto concerne il titolo VI (Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti):

24. Il d.l. 78/2010 ha stabilito l'obbligatorietà dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali per i comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti. Poiché le unioni di comuni appaiono più idonee all'esercizio associato di funzioni fondamentali, è opportuno destinare le risorse regionali in favore dell'associazionismo per l'anno 2011 alle sole unioni di comuni, in modo da sostenere il processo che dovrà portare all'adempimento degli obblighi posti dalla legge statale in capo ai comuni, privilegiando la forma associativa che offre maggiori garanzie in tal senso;

25. in funzione di coordinamento e in stretta correlazione della disciplina introdotta sono apportate modifiche testuali alla l.r. 37/2008, è stabilita una disciplina transitoria per la concessione di finanziamenti agli enti montani, e si fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), numero 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) dell'articolo 11, commi 5 e 5 bis, dell'articolo 14, commi 9 e 13, e dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2008;

Per quanto concerne il titolo VII (Disposizioni diverse), capo I (Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione):

26. Ai fini dell'accesso ai servizi sociali ed alle prestazioni in materia di istruzione per i quali rilevano le condizioni economiche dei destinatari, è opportuno adottare meccanismi correttivi che consentano di eliminare, o quantomeno ridurre, le incongruenze evidenziate dalla prassi applicativa, senza però scalfire i tratti fondamentali dell'istituto ISEE, considerando il reddito effettivamente disponibile del nucleo familiare e valutando in modo differenziato la situazione patrimoniale dello stesso;

27. è necessario prevedere un sistema di riduzioni tariffarie parametrato in base alla composizione ed alle caratteristiche del nucleo familiare;

28. con riferimento ai servizi sociali viene inoltre specificamente considerata la situazione dei soggetti portatori di disabilità grave, che in ragione di tale specifica condizione sono esentati dalla presentazione della dichiarazione ISEE ai fini dell'accesso agli interventi di sostegno;

Per quanto concerne il titolo VII, capo V (Disposizioni in materia di finanza etica):

29. Si intende promuovere presso il sistema bancario significative iniziative di finanza etica, volte in particolare a potenziare ed innovare il microcredito a favore di iniziative imprenditoriali e professionali di giovani tra i 20 ed i 35 anni, con estensione a persone fino a 50 anni che hanno perso il lavoro;

Per quanto concerne il titolo VII, capo VI (Ulteriori disposizioni):

30. Al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti anche nell'ottica di una uniformazione delle stesse a livello di ambito territoriale ottimale, è necessario prevedere la possibilità di erogare contributi che consentano di rimodulare operazioni di finanziamento relative ad investimenti già realizzati;

31. al fine di garantire la coerenza dei progetti delle opere tramviarie e funiviarie di competenza comunale agli atti della programmazione provinciale e regionale, si rende necessario prevedere l'acquisizione da parte del comune, in sede di approvazione degli stessi progetti, del relativo parere della provincia e della Regione; nel caso in cui la Regione debba procedere alla erogazione di contributi, anche di derivazione nazionale e comunitaria, è opportuno che tale parere abbia efficacia vincolante;

32. dato il carattere di forte strategicità che le partecipazioni della Regione Toscana in Alatoscana S.p.A. rivestono ai fini dell'integrazione dell'intero sistema aeroportuale toscano ed essendo stato accertato un disavanzo destinato ad aumentare nel bilancio di detta società, si ritiene, al fine di evitare la liquidazione della stessa, di procedere ad un'operazione di ricapitalizzazione in misura proporzionale alla partecipazione;

33. e' necessario modificare l'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali) per un utilizzo più efficace del fondo di rotazione a sostegno dello sviluppo del mondo professionale, senza modificare gli stanziamenti attualmente previsti, ma intervenendo solo sui criteri di riparto;

34. si ritiene necessario prorogare di un anno il termine di presentazione della denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) attualmente fissato al 31 dicembre 2010, al fine di continuare a perseguire le finalità della legge volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

35. in occasione della suddetta proroga, si ritiene inoltre opportuno introdurre alcune modifiche al testo vigente della l.r. 24/2009 al fine di rendere più chiare alcune disposizioni e consentirne un'applicazione più agevole, anche alla luce dell'esperienza applicativa intercorsa;

Per quanto concerne il titolo VII, capo VII (Disposizioni finali):

36. Si dispone l'immediata entrata in vigore della presente legge in considerazione dell'urgenza di assicurare l'operatività delle sue disposizioni a far data dal 1° gennaio 2011;

Approva la presente legge

TITOLO I - Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

CAPO I - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione

Art. 1 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30

luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010.

2. Il Consiglio regionale concorre all'attuazione dei principi di cui all'articolo 6 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, mediante la riduzione delle spese determinata nel proprio bilancio, che costituisce una spesa obbligatoria del bilancio della Regione, nonché ai sensi della legge regionale dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).

3. A decorrere dall'anno 2011, la Regione può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2011.

4. Per gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) ed all'articolo 12, comma 2, lettera b).

CAPO II - Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione

Art. 2 - Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno

1. Gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

- a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
- b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;
- c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.

2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale fornisce con deliberazione, entro il 30 settembre di ogni anno, specifiche direttive con riferimento all'esercizio successivo.

3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità è effettuata con l'approvazione del bilancio preventivo.

4. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto, secondo quanto disposto dall'articolo 4.

5. Per il triennio 2011 – 2013 l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito mediante l'adozione delle seguenti misure, avendo a riferimento la spesa sostenuta nell'esercizio 2010:

- a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale;
- b) riduzione del 50 per cento della spesa per formazione del personale;
- c) riduzione dell'80 per cento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- d) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
- e) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 3 - Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento

1. Ai fini del concorso degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al d.l. 78/2010, nonché ai fini del concorso degli stessi enti agli obiettivi del patto di stabilità interno, per il triennio 2011 – 2013 i contributi regionali in conto esercizio per spese di funzionamento sono ridotti del 5 per cento rispetto a quanto attribuito nell'anno 2010.

Art. 4 - Disposizioni per la redazione dei bilanci

1. I bilanci degli enti dipendenti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, sono accompagnati da una relazione dell'organo di amministrazione che evidenzia:

- a) relativamente al bilancio preventivo economico o al bilancio di previsione in caso di contabilità finanziaria:

1. le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati;

2. le risorse finanziarie provenienti rispettivamente dalla Regione e dagli altri enti pubblici, nonché le risorse derivanti dalle attività che si prevede di rendere a favore di soggetti privati;

3. le risorse destinate a spese correnti distinte da quelle destinate ad investimenti;

4. i costi di funzionamento distinti dagli altri costi, determinati in base alla quantificazione fisica e monetaria delle risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle attività da svolgere a favore della Regione;

5. i rapporti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio di previsione;

6. le misure atte al raggiungimento del pareggio nel caso in cui sia già rilevabile un risultato negativo per l'esercizio in corso.

- b) relativamente al bilancio di esercizio o consuntivo:

1. i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere;
 2. i costi imputati all'attività svolta a favore della Regione ed i costi imputati alle attività svolte a favore degli altri soggetti pubblici e privati;
 3. gli effetti economici generati da eventuali attività svolte a favore della Regione, aggiuntive o modificative rispetto a quelle inizialmente previste in bilancio;
 4. le misure individuate per il graduale contenimento dei costi di funzionamento ed il raggiungimento del pareggio di bilancio da conseguire entro il triennio successivo, nel caso in cui il bilancio di esercizio o rendiconto evidenzino un risultato di esercizio negativo.
2. Qualora in corso d'anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, gli amministratori predispongono la relazione di aggiornamento e variazione, che indica le nuove risorse disponibili ed illustra gli effetti economici che tali nuove attività producono sul bilancio preventivo.
3. La relazione di cui al comma 1, è oggetto di approvazione contestualmente ai rispettivi bilanci.
4. La relazione di aggiornamento e variazione di cui al comma 2, è approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 5 - Sistema di contabilità analitica

1. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate. In particolare il sistema deve evidenziare i costi di funzionamento dell'ente, determinati in base alla quantificazione fisica e monetaria delle risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle attività svolte a favore della Regione.

Art. 6 - Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento

1. A decorrere dall'esercizio 2014 le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate in relazione ai costi determinati ai sensi dell'articolo 5.
2. Le risorse finanziarie rese disponibili dagli altri soggetti pubblici e dai soggetti privati devono coprire i costi diretti ed una parte dei costi indiretti delle attività e dei servizi erogati a tali soggetti.
3. La quota parte di costi indiretti è determinata secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7 - Monitoraggio e valutazione. Destinazione dell'utile d'esercizio

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le modalità con cui gli enti dipendenti riferiscono periodicamente circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.
2. Qualora in corso di esercizio si verifichi una tendenza negativa della gestione, la Giunta regionale può disporre interventi correttivi con propria deliberazione.
3. La Giunta regionale valuta il rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa sulla base delle direttive dalla stessa impartite e tenuto conto della quantità e qualità dei servizi erogati dall'ente nell'esercizio.
4. Qualora il bilancio degli enti dipendenti che adottano la contabilità economica evidenzia un utile di esercizio, la relativa destinazione è effettuata a seguito dell'analisi delle cause che lo hanno determinato, applicando gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione, anche in deroga a norme di legge che, per determinati enti dipendenti, prevedono in via generale la destinazione dell'eventuale utile di esercizio risultante dal bilancio.
5. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio di cui al comma 4 sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
6. Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni concorrono a determinare le direttive di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 8 - Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali

1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.
2. Gli enti dipendenti non possono effettuare operazioni in derivati finanziari.
3. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:
- a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing;
 - b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
 - c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.
4. La Giunta regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva.

Art. 9 - Limiti all'assunzione di personale per l'anno 2011

1. Per l'anno 2011 gli enti dipendenti possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Art. 10 - Abrogazioni

1. La legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misura per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi dipendenti), è abrogata.

CAPO III - Disposizioni relative alle società partecipate

Art. 11 - Riduzione dei compensi degli organi amministrativi

1. Per il triennio 2011 – 2013 sono ridotti del 10 per cento i compensi determinati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione.

2. Le società partecipate sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.

3. All'amministratore che svolge anche le funzioni di direttore della società spetta un unico compenso.

4. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le società quotate in borsa.

CAPO IV - Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

Art. 12 - Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure volte alla riduzione del 5 per cento delle loro spese di funzionamento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009.

2. Oltre alle misure di riduzione di cui al comma 1, per l'anno 2011 gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale procedono:

a) alla riduzione dell'80 per cento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009;

b) all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2006, comprensivo dei costi contrattuali di competenza 2006, anche se erogati negli anni successivi, diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considera anche la spesa per il personale con rapporto di lavoro a termine. Dalla spesa 2006 sono esclusi gli oneri per arretrati relativi ad anni precedenti, a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dalla spesa 2011 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2006.

3. Al fine del conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 2, lettera b), le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale predispongono per l'anno 2011 un piano occupazionale e di revisione delle consistenze di personale che, ferma restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, assicuri:

a) dotazioni di personale sanitario che rispettino proporzioni adeguate tra i diversi profili professionali, con particolare attenzione alle professioni infermieristiche e di assistenza;

b) assunzioni di personale amministrativo effettuate utilizzando come parametro di riferimento le disposizioni in materia di turn over relative alle amministrazioni dello Stato;

c) ricorso a forme di lavoro a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

4. La Regione, nell'ambito delle procedure di definizione degli obiettivi di bilancio ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), può rimodulare il limite di cui al comma 2, lettera b), tenuto conto delle politiche già attuate da ciascuna azienda in materia di personale a partire dall'anno 2006, nonché dell'esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Art. 13 - Potenziamento e riorganizzazione dei servizi

1. La Regione favorisce, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato, gli investimenti per l'innovazione ed il potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità e dell'assistenza domiciliare e procede alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le ulteriori necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa 2010.

Art. 14 - Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici

1. La prescrizione di farmaci e dispositivi medici, sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, deve sempre derivare da una diagnosi circostanziata, deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.

2. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:

- a) tenere costantemente informati i medici sulle caratteristiche e sui costi dei trattamenti che impiegano farmaci e dispositivi medici;
- b) individuare, dove possibile, i percorsi assistenziali che impiegano farmaci e dispositivi medici che conducono ad una sovrapposibilità dei risultati terapeutici attesi;
- c) attivare studi per la valutazione della qualità delle cure sanitarie e per definire le modalità di impiego dei farmaci e dei dispositivi;
- d) ridefinire le procedure relative alla sperimentazione clinica per una riqualificazione della ricerca scientifica;
- e) definire, in accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, un percorso che individui ulteriori modalità per l'erogazione sul territorio ai propri assistiti di farmaci e dispositivi medici acquistati direttamente dal servizio sanitario regionale.

3. Gli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) e le aziende sanitarie adeguano i propri prontuari terapeutici e attivano le procedure di acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici in conformità a quanto definito dal comma 2, lettera b.

Art. 15 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.

Art. 16 - Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
 - a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
 - b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2005

omissis (1)

CAPO V - Disposizioni relative alle fondazioni regionali

Art. 18 - Disposizioni relative alle fondazioni regionali

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), i contributi per le spese di funzionamento delle fondazioni regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2010.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso previsto per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali, esclusi i collegi dei revisori, è sostituito da un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio dei revisori e ai membri del Collegio non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
3. L'adeguamento al disposto del comma 2 dei compensi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

CAPO VI - Ulteriori disposizioni di attuazione del d.l. 78/2010

Sezione I - Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione***Art. 19 - Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione***

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell'ambito del sistema regionale, effettuato con propria deliberazione 21 maggio 2007, n. 346 ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. A seguito della revisione di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza ai fini della conferma, soppressione o revisione degli organismi medesimi nonché all'adeguamento degli eventuali compensi ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, del d.l. 78/2010.

Sezione II - Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione***Art. 20 - Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la concessione di contributi ordinari alle fondazioni e agli altri soggetti di diritto privato, con esclusione delle società, è subordinata alla sostituzione di qualsiasi indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, con un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010.

TITOLO II - Disposizioni di riordino e razionalizzazione degli enti dipendenti e delle agenzie regionali***CAPO I - Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale******Art. 21 - Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale***

1. Al fine di riorganizzare le attività per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), disciplinata dalla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è soppressa a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni attribuite ad ARSIA dalla l.r. 2/2009 sono assegnate alla Regione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in titolarità di ARSIA e ne acquisisce il patrimonio mobiliare.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in dotazione organica ad ARSIA è assegnato alla competente direzione generale della Giunta regionale.

4. Il direttore e il collegio dei revisori di ARSIA restano in carica, con oneri a carico della Regione, per i soli adempimenti relativi alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare, avvalendosi del personale a tal fine individuato dalla competente struttura della Giunta regionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 5.

5. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di ARSIA relativo all'annualità 2010. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Al trasferimento dei beni mobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le vulture.

7. A seguito del subentro della Regione nelle funzioni di ARSIA la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, le priorità e le azioni da sviluppare nell'anno 2011, sulla base della verifica della compatibilità finanziaria degli interventi ed entro il 30 aprile 2012 trasmette alla medesima commissione consiliare una relazione sull'attività svolta in attuazione di tale deliberazione.

8. Sono comunque salvaguardate e fatte oggetto di specifica progettualità le attività legate alla tutela del germoplasma, della biodiversità, dei prodotti tipici e delle varietà rare, e la rete dei coltivatori custodi.

9. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6, stimati in euro 150.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2011.

Art. 22 - Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione, che si avvale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), anche di personale distaccato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) ai sensi del comma 2. Fino a tale data le funzioni sono esercitate da ARPAT.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ARPAT distacca a tempo pieno presso la Regione dieci unità di personale avente la qualifica di ispettore fitosanitario, individuate in modo da garantire lo svolgimento adeguato del servizio su tutto il territorio regionale.

3. Entro il 15 febbraio 2011 la Regione e l'ARPAT definiscono d'intesa le modalità del distacco del personale di cui al comma 2, garantendo il mantenimento del trattamento economico relativo alle funzioni svolte. L'intesa definisce inoltre ogni altro aspetto necessario al trasferimento del servizio.

4. Il distacco del personale di cui al comma 2, è disposto per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

5. La tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall'ARPAT per tutta la durata del distacco del personale di cui al comma 2. Al termine del distacco la tariffa fitosanitaria è incamerata dalla Regione.

Art. 23 - Abrogazione della l.r. 2/2009

1. La legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è abrogata.

CAPO II - Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale

Art. 24 - Disposizioni transitorie per la gestione del parco stalloni di proprietà regionale

1. Nelle more della riorganizzazione delle gestioni agro-forestali la Giunta regionale affida all'Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli la gestione degli stalloni di proprietà regionale, previa stipula di apposita convenzione.

2. A seguito della stipula della convenzione di cui al comma 1, il personale regionale preposto allo svolgimento delle funzioni di gestione del parco stalloni è distaccato, per un periodo comunque non superiore a due anni, presso l'Ente parco.

CAPO III - Adeguamento delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 24/1994

omissis (2)

Art. 26 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/1994

omissis (2)

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 59/1996

1. L'articolo 6 della l.r. 59/1996 è abrogato.

Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 33 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 34 - Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 35 - Abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 59/1996 sono abrogati.

Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 37 - Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Art. 38 - Modifiche all' articolo 19 della l.r. 59/1996

omissis (3)

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Suppressione del relativo Consorzio)

Art. 39 - Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 65/1997

omissis (4)

Art. 40 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 65/1997

omissis (4)

Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA")

Art. 41 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 60/1999

omissis (5)

Art. 42 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 60/1999

omissis (5)

Art. 43 - Modifiche all' articolo 15 della l.r. 60/1999

omissis (5)

Sezione V - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET.")

Art. 44 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 6/2000

omissis (6)

Art. 45 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 6/2000

omissis (6)

Art. 46 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 6/2000

omissis (6)

Art. 47 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 6/2000

omissis (6)

Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)

Art. 48 - Modifica all' articolo 71 decies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 49 - Sostituzione dell' articolo 82 quater della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 50 - Modifiche all' articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 51 - Sostituzione dell' articolo 82 sexies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 52 - Abrogazione dell' articolo 82 septies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 82 septies della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 53 - Modifiche all' articolo 82 octies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 54 - Sostituzione dell' articolo 82 novies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 55 - Modifiche all' articolo 82 decies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 56 - Modifiche all' articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 57 - Sostituzione dell' articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 58 - Abrogazione degli articoli 82 quaterdecies e 82 quindecies della l.r. 40/2005

1. Gli articoli 82 quaterdecies e 82 quindecies della l.r. 40/2005 sono abrogati.

Art. 59 - Modifiche all' articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 60 - Sostituzione dell' articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005

omissis (7)

Art. 61 - Abrogazione dell' articolo 82 vicies della l.r. 40/2005

1. L' articolo 82 vicies della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 62 - Decorrenza dell' efficacia

1. Gli organi dell'ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano nelle funzioni ad essi demandate sino alla scadenza del Presidente, ferma restando la disposizione dell' articolo 69.

Sezione VII - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")

Art. 63 - Modifiche all' articolo 27 della l.r. 30/2009

omissis (8)

Art. 64 - Modifiche all' articolo 31 della l.r. 30/2009

omissis (8)

Sezione VIII - Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA)

Art. 65 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 39/2009

omissis (9)

Art. 66 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 39/2009

omissis (9)

Art. 67 - Modifiche all' articolo 12 della l.r. 39/2009

omissis (9)

Art. 68 - Modifiche all' articolo 14 della l.r. 39/2009

omissis (9)

Sezione IX - Decorrenza di alcune disposizioni del capo III

Art. 69 - Decorrenza di alcune disposizioni del capo III

1. Le disposizioni di cui agli articoli 42, dal 49 al 61, e 67 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo all' entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") e alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

***CAPO I - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)***

Sezione I - Riorganizzazione del sistema turistico in Toscana e riallocazione delle funzioni di promozione turistica

Art. 70 - Scioglimento delle agenzie per il turismo (APT)

1. Le agenzie per il turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono soppresse con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le province adottano gli atti necessari a garantire lo scioglimento delle APT presenti sul proprio territorio e la definitiva cessazione delle attività relative alla pregressa gestione da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.
3. Le province subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e acquisiscono il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. Al trasferimento dei beni mobili ed immobili si provvede mediante verbali di consegna, che costituiscono titolo per trascrizioni e vulture.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).".

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

Art. 71 - Modifiche all' articolo 2 della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 72 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 73 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 74 - Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 75 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 76 - Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 42/2000

omissis (10)

Art. 77 - Abrogazioni

1. Gli articoli da 9 a 17 e gli articoli 19 e 20 della l.r. 42/2000 sono abrogati.

Art. 78 - Finanziamento

1. Per il finanziamento delle funzioni di competenza delle province è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 4.810.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell' UPB 111 "Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2011.
2. Al finanziamento delle funzioni di competenza delle province per gli esercizi successivi si provvede con uno stanziamento determinato con la legge di bilancio.

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET")

Art. 79 - Modifiche all' articolo 1 della l.r. 6/2000

omissis (11)

Art. 80 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 6/2000

omissis (11)

TITOLO IV - Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

CAPO I - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti**Art. 81 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti**

1. Entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto:
 - a) la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), che sopprime le autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) la definizione dell'ambito territoriale ottimale unico per l'esercizio del servizio idrico integrato.
2. Nel caso in cui le comunità di ambito di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione del bando per la selezione del gestore unico ai sensi della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti), la Regione provvede alla nomina di un commissario con le procedure di cui all'articolo 30 della medesima l.r.61/2007, scelto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, oppure tra soggetti dotati della necessaria professionalità, in possesso di idonea laurea magistrale od equivalente e di comprovata esperienza tecnica nello specifico settore.
3. Per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.
4. Per garantire la continuità del servizio di depurazione delle acque reflue dei distretti industriali, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio ai nuovi gestori e fino al subentro degli stessi, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)**Sezione I - Disposizioni urgenti per l'anno 2011****Art. 82 - Disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale**

1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma scaduti o in scadenza entro il termine di decorrenza dell'affidamento ad un unico soggetto gestore di cui all'articolo 100, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Resta ferma la facoltà di bandire specifica gara con scadenza dell'affidamento del servizio al 30 dicembre 2011, con possibilità di proroga fino a sei mesi.
2. Per l'anno 2011 le risorse regionali destinate ai servizi di trasporto pubblico locale sono ripartite tra gli enti locali, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle quote percentuali risultanti dagli esiti della conferenza dei servizi minimi di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) tenutasi in data 11 aprile 2005, previa decurtazione:
 - a) di una quota pari al 2,5 per cento da calcolare sull'ammontare complessivo, da ripartire tra gli enti locali secondo quanto stabilito al comma 5;
 - b) di una ulteriore quota pari allo 0,8 per cento dell'ammontare complessivo, da destinare al funzionamento dell'ufficio unico di cui all'articolo 86.
3. Nell'ambito della deliberazione di riparto di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede altresì all'individuazione dei criteri e delle prescrizioni, che costituiscono condizione per l'erogazione delle risorse, a cui le province, di concerto con i comuni, devono attenersi nella ridefinizione della rete e dei livelli quantitativi dei servizi di trasporto, con particolare riferimento ai criteri per l'integrazione della rete dei servizi ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma.
4. Dalla ripartizione di cui al comma 2, sono escluse le risorse destinate ai progetti di riorganizzazione e valorizzazione dei servizi nell'ambito dei piani urbani della mobilità che siano state oggetto di accordo stipulato entro il 31 dicembre 2010.
5. Le risorse decurtate dall'ammontare complessivo ai sensi del comma 2, lettera a) e le risorse derivanti dalla mancata sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4, sono attribuite agli enti locali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in relazione ai lotti in cui le compensazioni per la produzione del servizio siano uguali o non superiori del 5 per cento rispetto alle compensazioni standard di produzione del servizio definite dalla Giunta regionale.

Sezione II - Riforma del trasporto pubblico locale**Art. 83 - Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale**

1. La presente sezione detta disposizioni per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma concernenti:
 - a) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013;
 - b) la gestione, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi della lettera a).

2. Per i contratti di cui al comma 1, lettera a), con scadenza successiva al 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio al gestore decorre dalla data di scadenza degli stessi.

Art. 84 - Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale, a cui corrisponde un unico lotto di gara.

Art. 85 - Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni

1. L'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 83 è regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione, le province ed i comuni.

2. La convenzione di cui al comma 1, è stipulata entro il 31 gennaio 2011 sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali.

3. Lo schema tipo di convenzione prevede la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all'articolo 86, comma 1, da parte delle province e dei comuni.

Art. 86 - Ufficio per l'esercizio associato delle funzioni

1. La Regione, avvalendosi di personale proprio e di personale messo a disposizione dagli enti locali nella forma del comando o del distacco, costituisce un ufficio unico per lo svolgimento delle seguenti attività, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 83, comma 1:

- a) supporto alla programmazione della mobilità e dei servizi di trasporto marittimi, ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma integrati fra loro, nonché delle relative politiche tariffarie;
- b) istruttoria tecnica a supporto della conferenza di cui all'articolo 6 della l.r. 42/1998;
- c) espletamento delle procedure concorsuali;
- d) gestione del contratto di servizio;
- e) controllo, vigilanza e monitoraggio;
- f) gestione banche dati;
- g) supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato;
- h) segreteria della conferenza permanente di cui all'articolo 87.

2. L'ufficio unico relaziona trimestralmente alla conferenza permanente di cui all'articolo 87 in merito alla propria attività.

3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed indirizza l'attività dell'ufficio unico, sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente di cui all'articolo 87.

Art. 87 - Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio comune

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio di cui all'articolo 86, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un'apposita conferenza permanente.

2. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia individuato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). Alle sedute della conferenza partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 86.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

4. Ai componenti della conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di presenza.

Art. 88 - Risorse da destinare al trasporto pubblico locale

1. Entro il 31 gennaio 2011 la Giunta regionale con propria deliberazione individua:

- a) le tipologie di rete cui far riferimento per la determinazione dei costi e dei ricavi standard di cui alla lettera b);
- b) i costi standard di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale unitari per tipologia di rete ed i ricavi standard degli stessi.

2. Entro il 28 febbraio 2011 e comunque successivamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 85, è effettuata la conferenza regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge. La conferenza, sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, provvede:

- a) al riparto delle risorse da destinare ai servizi di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 89 e tenuto conto di quanto stabilito al comma 3;
- b) all'individuazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, compatibile con le risorse definite ai sensi dell'articolo 89, suddivisa per tipologie di rete e per competenza;
- c) i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi, da utilizzare nella redazione della proposta di deliberazione prevista dall'articolo 89.

3. Nell'ambito della conferenza è fatta salva la possibilità di attribuire risorse ai comuni per la realizzazione di singoli servizi in area a

domanda debole tramite l'integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa.

4. Le risorse che, nell'ambito della conferenza di cui al comma 2, risultino attribuite agli enti locali aderenti alla convenzione, rimangono allocate nel bilancio regionale per il finanziamento dei servizi oggetto di delega ai sensi dell'articolo 85, comma 3.

Art. 89 - Criteri per l'attribuzione delle risorse

1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 88, comma 2, lettera c), nonché dei seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;

b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all'articolo 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l'ampliamento della rete dei servizi minimi.

Art. 90 - Affidamento del servizio

1. Entro il 31 marzo 2011, l'ufficio di cui all'articolo 86 avvia le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico soggetto gestore, a partire dal 1° gennaio 2012. L'affidamento ha durata di nove anni ed ha ad oggetto i servizi relativi ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013.

2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto pubblico su ferro a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto. In tal caso l'affidamento dell'intero contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.

3. Qualora nell'ambito della gara di cui al presente articolo si richieda agli offerenti la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, la durata del contratto dovrà essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti stessi, anche in deroga ai limiti di durata di cui ai commi 1 e 2.

Art. 91 - Norma transitoria

1. La gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 90 è svolta in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto di cui all'articolo 5 della l.r. 42/1998 e dei programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8 della stessa legge, sulla base delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 6 della l.r. 42/1998.

Sezione III - Modifiche alla l.r. 42/1998

Art. 92 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 42/1998

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 42/1998 è abrogata.

Art. 93 - Modifiche all' articolo 6 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 94 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 42/1998

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/1998 è abrogata.

Art. 95 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 96 - Modifiche all' articolo 10 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 97 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 98 - Modifiche all' articolo 16 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 99 - Modifiche all' articolo 16 bis della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 100 - Abrogazione dell' articolo 22 della l.r. 42/1998

1. L'articolo 22 della l.r. 42/1998 è abrogato.

Art. 101 - Modifiche all' articolo 26 della l.r. 42/1998

omissis (12)

Art. 102 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i servizi di competenza regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 42/1998, come modificato dall'articolo 96, sono individuati nell'ambito della conferenza regionale di cui all'articolo 87.

2. Fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 1, effettuato ai sensi dell'articolo 90, restano ferme le competenze provinciali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati sulla base degli atti di cui all'articolo 82.

TITOLO V - Disposizioni in materia di programmazione regionale

CAPO I - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

Art. 103 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)

Art. 104 - Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali

1. I piani e programmi regionali attuativi del Piano regionale di sviluppo 2006-2010 che scadono nel corso dell'anno 2011, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 49/1999, sono prorogati al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Nel corso del periodo di proroga degli strumenti di programmazione, nell'ambito delle iniziative strategiche finalizzate ad accelerare l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, il Consiglio regionale può disporre la partecipazione della Regione a società aeroportuali con apposita deliberazione avente i contenuti previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

3. Nel corso del medesimo periodo di proroga degli strumenti di programmazione, il Consiglio regionale può altresì disporre con apposita deliberazione la dismissione, l'incremento o la riduzione della partecipazione a società aeroportuali di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008.

CAPO III - Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

Art. 105 - Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 1/2006

omissis (13)

Art. 106 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 1/2006

omissis (13)

Art. 107 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 1/2006

omissis (13)

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Art. 108 - Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 39/2000

omissis (14)

Art. 109 - Sostituzione dell' articolo 86 della l.r. 39/2000

omissis (14)

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

Art. 110 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 7/2005

omissis (15)

Art. 111 - Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 7/2005

omissis (15)

TITOLO VI - Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti**CAPO I - Disposizioni per il sostegno all'esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti***Art. 112 - Disposizioni per il sostegno e l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni dei comuni*

1. Nell'anno 2011, le risorse regionali destinate all'incentivazione delle gestioni associate sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e dei provvedimenti attuativi. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato il termine di avvio del procedimento di concessione.

2. Nell'anno 2011 alla stessa unione di comuni non può essere concesso un contributo superiore a 300.000,00 euro. Sono fatte salve le ulteriori risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni.

3. Il contributo di cui al presente articolo verrà altresì concesso nella misura di euro 300.000,00 al nuovo comune derivante dalla fusione o incorporazione di due o più comuni, come risultante dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

4. I contributi concessi nell'anno 2010 a soggetti diversi dalle unioni di comuni ai sensi della l.r. 40/2001 e della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), non sono revocabili.

Art. 113 - Criteri per la concessione di finanziamenti agli enti montani

1. Fino al 31 dicembre 2011, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, commi 1 e 7, della l.r. 37/2008, e quelle trasferite dallo Stato alla Regione per gli enti montani sono attribuite, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 18, commi 2, 3, 4 e 7, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 114 - Modifiche alla l.r. 37/2008

omissis (16)

Art. 115 - Interpretazione autentica degli articoli 11, 14 e 16 della l.r. 37/2008

1. Le disposizioni degli articoli 11, commi 5 e 5 bis, dell'articolo 14, commi 9 e 13, e dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2008 si interpretano nel senso che, in caso di estinzione della comunità montana, i comuni che ne facevano parte restano obbligati nei confronti del soggetto istituzionale che succede alla comunità montana estinta, anche se non ne fanno parte, per le obbligazioni assunte verso di essa o comunque derivanti dallo svolgimento di compiti e funzioni da essi affidati alla comunità montana estinta.

Art. 116 - Interpretazione autentica dell'articolo 8 della l.r. 40/2001

1. Il numero 1 lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 40/2001 si interpreta nel senso che il requisito "corpo unico di polizia municipale" si intende comunque assolto in presenza di struttura unica di polizia municipale.

TITOLO VII - Disposizioni diverse**CAPO I - Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione***Art. 117 - Sostituzione dell' articolo 47 della l.r. 41/2005*

omissis (17)

Art. 118 - Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 32/2002

omissis (18)

CAPO II - Disposizioni in materia di imprese registrate e certificate*Art. 119 - Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001*

1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Art. 120 - Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000

1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 71/2004 è confermata per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Art. 121 - Norma finanziaria

1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono coperti con gli equilibri

complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

CAPO III - Disposizioni in materia di tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti

Art. 122 - Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti

1. La Regione, le aziende sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel determinare le tariffe per beni e servizi di propria competenza ne prevedono l'aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

CAPO IV - Disposizioni in materia di affidamenti di forniture e servizi

Art. 123 - Modifiche all' articolo 100 della l.r. 40/2005

omissis (19)

Art. 124 - Inserimento dell' articolo 45 bis nella l.r. 38/2007

omissis (20)

CAPO V - Disposizioni in materia di finanza etica

Art. 125 - Sostegno della Regione ad iniziative di finanza etica

1. La Regione Toscana, nell'ambito degli obiettivi di finanza etica, agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni ed ai soggetti fino a cinquanta anni di età che hanno perso il lavoro, tenuto conto, nel caso di iniziative professionali, di criteri di merito e bisogno.

3. Il sostegno della Regione può realizzarsi con le seguenti modalità, non alternative tra loro:

a) costituzione di un fondo di garanzia o attribuzione di contributi a soggetti che erogano garanzia a favore dei beneficiari di microcredito di cui al comma 2, così da migliorare la bancabilità dei progetti presentati;

b) erogazione di contributi a favore di soggetti eroganti microcredito in Toscana, costituiti ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Il contributo può consistere anche nell'assunzione di partecipazioni di minoranza nelle finanziarie ivi indicate, nel rispetto dei principi e con le procedure di cui alla l.r. 20/2008.

4. La Giunta regionale, in attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), può definire ulteriori forme di sostegno rivolte ad iniziative messe in atto dai soggetti di cui al comma 2 che siano particolarmente apprezzabili dal punto di vista etico.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge il Consiglio regionale, nell'ambito del PRSE di cui alla l.r. 35/2000, definisce i criteri di merito e bisogno di cui al comma 2, le caratteristiche delle garanzie di cui al comma 3, lettera a), nonché i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 9 della l.r. 20/2008 per le partecipazioni di minoranza. La Giunta regionale approva le modalità attuative.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 500.000,00 a valere sugli stanziamenti dell'UPB 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2011."

CAPO VI - Ulteriori disposizioni

Art. 126 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 25/1998

omissis (21)

Art. 127 - Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Fino al subentro del gestore unico di cui alla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani contenute nei regolamenti comunali di cui all'articolo 198 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 128 - Inserimento dell' articolo 27 quater nella l.r. 88/1998

omissis (22)

Art. 129 - Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005

omissis (23)

Art. 130 - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione Alatoscana S.p.A. è ritenuta strategica ai fini del sistema aeroportuale toscano, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale fino alla concorrenza di euro 350.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale del relativo piano industriale.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB. 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011.

Art. 131 - Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 73/2008

omissis (24)

Art. 132 - Contributo straordinario di solidarietà

1. E' assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei due militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all'estero rispettivamente il giorno 17 settembre 2010 ed il giorno 9 ottobre 2010.

2. Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.

3. Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 40.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" del bilancio di previsione 2011.

Art. 133 - Modifiche all' articolo 2 della l.r. 24/2009

omissis (25)

Art. 134 - Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 24/2009

omissis (25)

Art. 135 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 24/2009

omissis (25)

Art. 136 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 24/2009

omissis (25)

Art. 137 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 24/2009

omissis (25)

Art. 138 - Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa

1. L'edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza dei Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla Scuola stessa.

2. Il bene di cui al comma 1, è concesso, a seguito di verifica del valore dell'immobile, per la durata massima di anni cinquanta, ad un canone commisurato all'effettivo valore degli interventi necessari all'immobile, interamente assunti a carico del concessionario.

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 139 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24.
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59.
4. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.
5. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60.

6. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.
 7. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
 8. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30.
 9. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39.
 10. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 marzo 2000, n. 42.
 11. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.
 12. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.
 13. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1.
 14. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39.
 15. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7.
 16. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37.
 17. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41.
 18. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.
 19. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
 20. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38.
 21. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25.
 22. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88.
 23. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
 24. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73.
 25. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Allegati

All1 – Allegato A – Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 103)

ALLEGATO A

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 103)

La rimodulazione dei piani e programmi regionali è prevista dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della l.r. 36/2001, come modificata dalla l.r. 76/2004. I piani oggetto di rimodulazione finanziaria sono quelli approvati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/99 rispetto ai quali le tabelle contenute in questo allegato evidenziano i finanziamenti regionali previsti dal piano o programma e quelli successivamente stanziati, in conseguenza della manovra di bilancio, nel bilancio di previsione 2011, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 118 "Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali" che stabilisce la proroga degli stessi fino al 31 dicembre 2011.

Nei casi in cui le previsioni finanziarie del piano siano già state oggetto di rimodulazione negli esercizi precedenti, la colonna "importo previsto nel piano per il 2011" prende a riferimento questi ultimi importi. Gli ulteriori finanziamenti, provenienti dallo Stato, dalla Unione europea e da altri soggetti, che comunque concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani, per loro stessa natura non sono invece stati considerati ai fini della presente rimodulazione.

1. *Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
141	€ 3.393.380,00	€ 1.917.491,07
142	€ 50.000,00	€ 30.583,68
146	€ 2.166.000,00	€ 2.166.000,00
Totale	€ 5.609.380,00	€ 4.114.074,75

2. *Legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale). Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2007, n. 46:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
122	€ 3.377.506,24	€ 2.639.079,40

Totale	€ 3.377.506,24	€ 2.639.079,40
---------------	-----------------------	-----------------------

3. Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti 2007 – 2009, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 33:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
117	€ 300.000,00	€ 300.000,00
142	€ 20.000,00	€ 175.500,00
243	€ 50.993,00	€ 50.993,00
Totale	€ 370.993,00	€ 526.493,00

4. Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere). Articolo 22. Piano per la cittadinanza di genere 2009 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 2009, n. 56:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
513	€ 1.378.080,00	€ 1.078.080,00
514	€ 390.000,00	€ -
Totale	€ 1.768.080,00	€ 1.078.080,00

5. Piano regionale per la promozione di una cultura di pace 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 17 aprile 2007, n. 49:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
122	€ 513.030,00	€ 474.000,00
Totale	€ 513.030,00	€ 474.000,00

6. Piano regionale per gli interventi in favore dei Toscani all'estero periodo 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2007, n. 4:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
121	€ 805.309,16	€ 562.368,50
711	€ 381.000,00	€ 381.000,00
Totale	€ 1.186.309,16	€ 943.368,50

7. Piano agricolo regionale 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 98:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
133	€ 250.000,00	€ 65.400,00

521	€ 12.750.000,00	€ 6.404.610,00
522	€ 8.144.803,76	€ 649.803,76
551	€ 8.515.600,00	€ 7.315.600,00
553	€ 414.000,00	€ 182.426,63
Totale	€ 30.074.403,76	€ 14.617.840,39

8. *Programma forestale regionale 2007 – 2011, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 13 dicembre 2006, n. 125:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
113	€ 470.000,00	€ 470.000,00
523	€ 12.541.369,76	€ 11.499.220,92
524	€ 15.527.425,08	€ 14.847.425,08
Totale	€ 28.538.794,84	€ 26.816.646,00

9. *Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2007, n. 66:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
111	€ -	€ 4.810.000,00
513	€ 15.265.799,00	€ 11.620.000,00
514	€ 65.741.699,99	€ 74.054.258,98
531	€ 821.650,50	€ 61.645,00
532	€ 3.221.473,89	€ 2.821.473,89
533	€ 845.000,00	€ 465.000,00
534	€ 2.113.144,65	€ 2.549.833,77
542	€ 900.000,00	€ 735.158,91
543	€ 2.480.000,00	€ 600.000,00
721	€ 16.950.000,00	€ 3.040.000,00
Totale	€ 108.338.768,03	€ 100.757.370,55

10. *Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 14 marzo 2007, n. 32:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
343	€ 650.000,00	€ 650.000,00
421	€ 2.003.000,00	€ 2.003.000,00
422	€ 3.032.000,00	€ 2.987.000,00

427	€ 3.170.000,00	€ 3.170.000,00
432	€ 1.003.000,00	€ 235.000,00
433	€ 250.000,00	€ 250.000,00
434	€ 120.000,00	€ -
Totale	€ 10.228.000,00	€ 9.295.000,00

11. Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n. 47:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
413	€ 6.900.000,00	€ 4.310.000,00
414	€ 346.053,00	€ 50.000,00
Totale	€ 7.246.053,00	€ 4.360.000,00

12. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2006 – 2010 di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
133	€ 220.000,00	€ 44.000,00
611	€ 234.800,00	€ 172.146,42
612	€ 10.475.000,00	€ 10.475.000,00
613	€ 65.314.578,00	€ 59.956.698,21
614	€ 7.500.000,00	€ 9.250.000,00
Totale	€ 83.744.378,00	€ 79.897.844,63

13. Piano integrato della cultura (PIC) 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 dicembre 2007, n. 129:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
631	€ 17.768.141,85	€ 16.253.279,50
632	€ 12.200.000,00	€ 12.152.000,00
Totale	€ 29.968.141,85	€ 28.405.279,50

14. Piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 15 maggio 2008, n. 40:

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
621	€ 700.000,00	€ 700.000,00

623	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Totale	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00

15. *Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
122	€ 100.000,00	€ 100.000,00
212	€ 450.000,00	€ 330.000,00
214	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
221	€ 1.990.000,00	€ 1.101.377,61
222	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
231	€ 17.500.000,00	€ 17.500.000,00
233	€ 437.872,72	€ 437.872,72
235	€ 70.420.000,00	€ 40.000.000,00
246	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00
261	€ 550.000,00	€ 163.845,65
Totale	€ 98.467.872,72	€ 66.653.095,98

16. *Piano regionale per la pesca nelle acque interne, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 52:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
553	€ 1.620.000,00	€ 713.843,34
Totale	€ 1.620.000,00	€ 713.843,34

17. *Programma regionale pesca professionale e acquicoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 75:*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
553	€ 493.907,25	€ 217.637,28
554	€ 922.212,25	€ 922.212,25
Totale	€ 1.416.119,50	€ 1.139.849,53

18. *Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
427	€ 2.060.000,00	€ 4.060.000,00
428	€ 3.000.000,00	€ 500.000,00

Totale	€ 5.060.000,00	€ 4.560.000,00
---------------	-----------------------	-----------------------

19. *Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale). Approvazione del quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009 – 2011*

U.P.B.	Importo previsto nel piano per il 2011	Importo rimodulato su bilancio di previsione 2011
415	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
416	€ 3.985.000,00	€ 3.772.500,00
Totale	€ 5.985.000,00	€ 5.772.500,00